



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI**

REGOLAMENTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Decreto legislativo N. 163 /2006
DPR N. 207/2010 - Regolamento di attuazione -
L.R N. 12 del 12/07/2011
Decreto Presidenziale N. 13 del 31/01/2012 -Reg. esecuz. Legge 12/2011-

**Approvato con Delibera di CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 Del 05.04.2013**

INDICE

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Competenze del R.U.P.
- Articolo 3 Competenze del Responsabile di Settore
- Articolo 4 Istituzione dell'albo
- Articolo 5 Iscrizione all'Albo
- Articolo 6 Istanza di iscrizione
- Articolo 7 Procedura per l'iscrizione all'Albo
- Articolo 8 Documentazione antimafia
- Articolo 9 Effetto dell'iscrizione all'Albo
- Articolo 10 Sospensione dall'Albo
- Articolo 11 Procedimento per la sospensione
- Articolo 12 Cancellazione dall'albo
- Articolo 13 Partecipazione alle gare ufficiose
- Articolo 14 Criterio di aggiudicazione
- Articolo 15 Celebrazione della gara
- Articolo 16 Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria
- Articolo 17 Aggiudicazione definitiva
- Articolo 18 Il contratto
- Articolo 19 Pubblicità
- Articolo 20 Riferimenti normativi

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il cottimo appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad €. 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA.
2. Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
3. Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi gli oneri per la sicurezza.

Articolo 2
(Competenze del R.U.P.)

1 Il Responsabile Unico del Procedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i. e dell'art. 5 della Legge Regionale N. 12 del 2011, il parere in linea tecnica sui progetti inclusi nell'elenco annuale del piano triennale, e relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, anche sui progetti di opere non incluse nel piano triennale suddetto, previa verifica degli stessi progetti effettuata dallo stesso RUP, ai sensi ed in conformità degli artt. 45 e 47 del Regolamento di cui al DPR 207 del 05/10/2010 e s.m.

Articolo 3
(Competenze del Responsabile di Settore)

- 1 Il Responsabile di Settore competente, qualora ritiene che ricorrano una delle condizioni previste all'art. 125, comma 6, lettere: a), b), c), d), e, f, del Codice dei Contratti pubblici, avvia, ai sensi dell'art. 11 del decreto leg.vo 163/2006, la procedura per l'espletamento del cottimo nei limiti delle risorse assegnategli, attraverso l'adozione del provvedimento a contrattare contenente:
 - ◆ il fine che si intende perseguire;
 - ◆ l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni;
 - ◆ la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal presente regolamento;
 - ◆ le modalità di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione;
 - ◆ la quantificazione della spesa e l'intervento del bilancio su cui la stessa graverà.

Articolo 4

(Istituzione dell'albo)

1. Ai fini dell'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, il Comune di Castellammare del Golfo istituisce apposito elenco di operatori economici distinto per categorie di lavori.
2. Il Responsabile del III Settore è responsabile della tenuta dell'Elenco e delle procedure per la sua formazione e aggiornamento.

Articolo 5 (Iscrizione all'Albo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di esclusione dalle gare, le Imprese richiedenti, possono essere iscritte all'elenco di cui all'articolo precedente, qualora siano in possesso:

A) Per appalti di importo superiore ad Euro 150.000,00 e fino ad Euro 200.000,00: dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (SOA);

B) Per appalti di importo inferiore e fino ad Euro 150.000,00 o dell'Attestazione SOA ovvero dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 specificatamente consistenti in:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di riferimento e non inferiore all'importo del contratto da stipulare ;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Articolo 6

(Istanza di iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco degli operatori economici, i richiedenti devono presentare relativa istanza, redatta secondo lo schema adeguatamente predisposto dall'Ufficio, corredata da marca da bollo da € 14,62, indirizzata al Comune di Castellammare del Golfo, Responsabile del III Settore con allegata:
 - a) **Attestazione S.O.A.**, in corso di validità ovvero, nei casi previsti dall'articolo precedente al comma 1, lettera b), in originale o in copia dichiarata conforme all'originale;
 - b) **Ovvero: certificati attestanti i lavori eseguiti, redatti secondo lo schema di cui all'allegato "B" del D.P.R. 207/2010 e s. m. o dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del regolamento (DPR 207/2010)**

Articolo 7

(Procedura per l'iscrizione all'Albo)

- 1) Le domande e la documentazione relative sia all'iscrizione che all'aggiornamento della stessa, possono essere presentate entro il trenta settembre di ogni anno; le stesse saranno esaminate dal Responsabile del III Settore o da un gruppo di lavoro dallo stesso nominato, che provvederà alla formulazione dell'elenco degli operatori economici, previa istruttoria delle domande e produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dichiarati; la verifica della documentazione, ai sensi della Legge 183/2011, sarà effettuata d'ufficio.
- 2) Le domande che perverranno oltre il trenta settembre, non saranno valutate ai fini dell'aggiornamento in corso ma saranno inserite per l'aggiornamento dell'elenco dell'anno successivo.
- 3) I soggetti, vittime di usura, racket ed estorsioni mafiose, da provare con apposita certificazione Prefettizia, su richiesta, possono essere inseriti, in qualsiasi periodo dell'anno, nell'elenco in argomento.
- 4) L'Amministrazione approva e pubblica il provvedimento di aggiornamento dell'elenco entro il 31 Gennaio di ogni anno e comunque non prima di avere acquisita la prescritta documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati dalle ditte interessate.
- 5) Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'iscrizione all'elenco di che trattasi, i richiedenti possono comprovare il possesso dei requisiti anche di ordine speciale di cui al precedente articolo con

dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta dai richiedenti, prima di procedere all'iscrizione.

- 6) Qualora non vengano confermate le dichiarazioni di cui al comma precedente l'Amministrazione non iscriverà il richiedente nell'apposito elenco ed effettuerà la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte degli stessi dei provvedimenti di competenza, nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
- 7) In sede di prima formazione dell'albo e in sede di aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Comune di Castellammare del Golfo dovrà pubblicare, per almeno 26 giorni consecutivi, il nuovo elenco aggiornato presso l'Albo pretorio, presso l'U.R.P., sul sito ufficiale dell'Ente.

Articolo 8 **(Documentazione antimafia)**

- 1) Ai fini della documentazione antimafia riguardante le ditte richiedenti l'iscrizione all'elenco in argomento, la stessa trova accoglimento mediante la produzione del Certificato Camerale completo di dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 6 del vigente D.P.R. N. 252/98 e s.m.

Articolo 9 **(Effetto dell'iscrizione all'Albo)**

1. L'iscrizione all'Elenco degli operatori economici ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'elenco, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dello stesso, a conclusione delle procedura di approvazione dell'elenco stesso. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il trenta settembre di ogni anno.
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
4. Gli Operatori economici qualificatisi ai sensi del precedente art. 6, lett. b) del presente Regolamento, hanno l'obbligo di aggiornare la predetta iscrizione con

riferimento al possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo (art. 90 del DPR 207/2010).

5. Il Responsabile del III Settore può effettuare, nel corso dell'anno, verifiche a campione, nella misura almeno del 30% delle imprese iscritte, per accertare la persistenza in capo alle stesse dei requisiti di iscrizione.

Articolo 10 **(Sospensione dell'iscrizione)**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'elenco può essere sospesa quando relativamente all'impresa:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

Articolo 11 **(Procedimento per la sospensione)**

- 1 Il provvedimento di cui al precedente articolo è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

In particolare, il Responsabile del III Settore provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) i fatti e gli addebiti contestati;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - e) il termine per poter presentare deduzioni;
 - f) il termine per la conclusione del procedimento;
 - g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
2. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

Articolo 12 **(Cancellazione dall'albo)**

1. Oltre che nei casi di cui all'art. 10, sono cancellate dall'elenco degli operatori economici, le imprese iscritte che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) **che si trovino in stato di fallimento**, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che abbiano in corso procedure di cui alla situazione precedente o di qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione italiana;
 - b) **nei cui confronti è pendente procedimento** per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare e/o il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; i soci e/o il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratti di ogni altro tipo di società.

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o avere avuto emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Impresa non dimostri che ci sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei sub appalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99, salvo il disposto di cui al comma 2)

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 81 del 2008

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) nei cui confronti risulti di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di **non avere denunciato** i fatti all'autorità giudiziaria.

(l'esclusione e il divieto operano se tale situazione riguarda i seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)

m-quater) se l'impresa richiedente l'iscrizione si trova in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad altro soggetto richiedente la medesima iscrizione all'elenco in argomento;

n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'Attestazione SOA da parte dell'Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal Casellario informatico;

o) la cui posizione contributiva certificata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa Edile non sia in regola.

p) nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 17 - comma 7, 8, 9 del presente regolamento

q) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta con indicazione: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 13
(Partecipazione alle gare officiose)

1. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Responsabile del Settore competente per materia, spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, con raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, l'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. Qualora non risultino iscritte, nella categoria di interesse, all'elenco in argomento, almeno cinque imprese, il Responsabile del settore può invitare imprese non iscritte nell'elenco, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione allo stesso.

2. Il termine di cui al comma 1) del presente articolo, qualora ricorrono condizioni di urgenza non imputabili all'Amministrazione, e per l'esecuzione di opere o lavori di importo non superiori ad € 25.000,00, può essere ridotto dal Responsabile del Settore, con adeguata motivazione, a sette giorni , in tali casi il responsabile del procedimento puo' invitare o affidare tali lavori ad imprese la cui sede e' ubicata nel Comune di Castellammare del Golfo. Per l'affidamento diretto dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, l'importo di € 40.000,00 previsto dall'art. 125 Comma 8 del Codice dei contratti viene ridotto ad € 10.000,00

- 3 L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare dovrà almeno specificare:
 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
 - b) Luogo di esecuzione;
 - c) Natura,entità e condizioni di esecuzione dei lavori da effettuare;
 - d) Termine di ultimazione dei lavori;
 - e) Modalità di finanziamento e di pagamento;
 - f) Penalità in caso di ritardo
 - g) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
 - h) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - i) Data, ora e luogo della loro apertura;
 - l) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
 - m) Documenti da presentare e relative modalità;
 - n) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

4. L'avviso va altresì reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio, presso l'U.R.P., sul sito ufficiale dell'Ente.
5. Non è consentito invitare ai cottimi - appalto, imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
6. A pena d'esclusione l'impresa partecipante dovrà produrre auto dichiarazione in carta semplice, formulata in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con la quale il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità che non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dal D.P.R. 252/98 e s.m. per la partecipazione alle gare di pubblici appalti ed inoltre dovrà dichiarare
 - a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 - b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati."
 - c) che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
 - d) che si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - e) che si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
 - f) che si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".
7. Una stessa impresa non potrà essere invitata per un secondo lavoro fino a quando tutte le altre imprese iscritte all'elenco de quò, per la medesima categoria, non abbiano ancora ricevuto un invito a partecipare nell'anno.

8. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerta da parte di tutte le imprese iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti sia di ordine generale che di idoneità professionale.
9. Ai sensi dell'art. 75, comma 1) del Decreto legislativo 163/2006, le imprese partecipanti dovranno corredare l'offerta da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui ai successivi commi N. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del medesimo articolo 75.

Articolo 14 **(Criterio di aggiudicazione)**

- 1 Per l'affidamento dei lavori si applica il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del codice dei Contratti Pubblici (Decreto leg.vo 163/2006 e ss. mm.) e con le modalità previste all'art. 86 comma 1), 3), 3-bis e 3-ter del suddetto testo normativo, nonché dell'art. 87 del medesimo; ai sensi e per gli effetti del comma 4) dell'art. 86, il comma 1) del medesimo articolo non è applicabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque);
- 2 Ai sensi del comma 9) dell'art. 122 del Codice, il bando può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una soglia di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1); Comunque, ai sensi del medesimo comma 9) la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3).

Articolo 15 **(Celebrazione della gara)**

1. Le gare di cottimo fiduciario sono espletate da una Commissione presieduta dal Responsabile del Settore interessato (e' compatibile con la nomina di Progettista , Direttore dei lavori o Responsabile del Procedimento) o da un suo delegato in possesso dei requisiti richiesti, e costituita, anche da altri 2 (due) dipendenti, almeno di categoria "C", di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. La nomina della Commissione di gara sarà comunicata agli interessati, con nota scritta, prima dell'inizio delle operazioni e dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte.
2. Della celebrazione della gara, a cui dovranno assistere anche due testimoni scelti tra i lavoratori dipendenti dell'Ente, sarà redatto apposito verbale che

descriverà le varie fasi di svolgimento della stessa. Qualora le operazioni non vengano definite in un'unica seduta, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento, le operazioni di gara saranno articolate in più sedute; in tal caso nel verbale stesso si dovranno evidenziare le modalità di conservazione degli atti di gara, al fine di garantirne l'integrità e la segretezza degli stessi. Al termine delle operazioni di gara è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria. Nel verbale in argomento dovrà essere individuata la seconda ditta aggiudicataria; L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte del Responsabile del Settore di competenza.

3. Alla celebrazione della gara possono assistere soltanto i titolari o i Rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone in possesso di specifica delega da produrre assieme al documento di riconoscimento. Eventuali reclami o osservazioni da effettuare in sede di gara dovranno essere consegnate al presidente per iscritto.
4. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica.
5. All'aggiudicazione si procede anche in presenza di una sola offerta.
6. Ai sensi dell'art. 48, comma 1) del Decreto legislativo 163/2006 e s.m., prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, verrà richiesto ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nella lettera d'invito. Per le Imprese in possesso dell'attestazione SOA, il possesso del requisito di qualificazione per eseguire i lavori verrà realizzato attraverso il Casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del testo normativo in argomento. Quando tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 del citato decreto legislativo 163/2006.
7. Per motivi di urgenza, potrà essere già in fase di partecipazione alla gara, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa, in luogo delle previste dichiarazioni sostitutive, al fine accelerare i tempi di aggiudicazione.

Articolo 16
(Verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria)

1. Il verbale relativo a tutte le sedute di gara, deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dalla Commissione, dai testimoni e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi, anche se intervallati da festività, all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del Responsabile del Procedimento con raccomandata A.R. o notifica o a mezzo fax. o mediante posta certificata;
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo previa approvazione con Determina Dirigenziale adottata dal Responsabile del Settore di competenza. Trascorsi i suddetti termini senza l'avvenuta approvazione da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 12 comma 1) del decreto 163/2006, dopo trenta giorni, il verbale in argomento diventa definitivo e l'aggiudicazione si intende definitivamente approvata formalizzata con il relativo atto amministrativo
3. In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il Responsabile del Procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo, previa l'approvazione di cui al comma precedente.

Articolo 17
(Aggiudicazione definitiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5) del Decreto legislativo 163/2006, l'Amm.ne e per essa il Responsabile del Settore di competenza, divenuto definitivo il verbale di aggiudicazione, comunica:
 - a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni: all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano stati esclusi se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, entro un termine non superiore a giorni cinque dall'esclusione;

2. Contestualmente il Responsabile del Settore di competenza provvede a pubblicare l'esito definitivo di gara all'Albo pretorio, presso l'U.R.P. e sul sito ufficiale dell'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 8) del già citato testo normativo, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4. Qualora la ditta aggiudicataria non sia tra le ditte sorteggiate, verrà richiesto, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del decreto legislativo 163/2006, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa;
5. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 (dieci) giorni o nei maggiori termini prefissati nella richiesta di offerta, la documentazione richiestagli, ivi compresa la cauzione definitiva dovuta negli importi e nei modi previsti dall'art. 113 comma 1) e 2) del decreto legislativo 163/2006 e s.m. ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 12/2011. La suddetta cauzione, prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3) del medesimo decreto, e con le modalità di cui all'art. 11 comma 3 lett. a) del DPR N. 13/2011 (regolamento di esecuzione della Legge N. 12 del 2011), dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del Decreto legislativo 163/2006 e s.m. così come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. N. 12/2011, dovrà produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, con un massimale non inferiore ad €. 500.000,00 durante l'esecuzione dei lavori, e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
7. Qualora l'aggiudicatario non provveda a trasmettere i documenti richiesti anche dopo rituale diffida, il Responsabile del procedimento, con atto motivato, procede all'esclusione del concorrente dalla gara e procede alla segnalazione del fatto, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Decreto leg.vo 163/2006 e s.m. all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 6 comma 11 del medesimo decreto 163, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In questi casi la Commissione individua i nuovi aggiudicatari determinando, in particolare, la nuova soglia di anomalia dell'offerta e procede alla redazione della eventuale nuova aggiudicazione.

8. La ditta aggiudicataria, anche per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, dovrà comunicare alla stazione appaltante: A) l'oggetto, l'importo, la durata, la titolarità dei sub contratti, di qualsiasi natura e/o importo, di cui intende avvalersi e le modalità di scelta dei contraenti; B) lo stato di avanzamento dei relativi lavori. In assenza delle informazioni di cui alla lettera A) la stazione appaltante non autorizzerà il sub contratto, in assenza delle informazioni di cui alla lettera B) la stazione appaltante rescinderà il contratto d'appalto.
9. La ditta aggiudicataria e/o la ditta titolare di sub contratto, pena la rescissione del contratto o la revoca dell'autorizzazione al sub contratto, dovranno preventivamente informare la stazione appaltante del numero, delle qualifiche e dei criteri di assunzione dei lavoratori da occupare.
10. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai comma 4, 5 e 6 del presente articolo determina la cancellazione dell'impresa dall'Albo secondo le procedure previste nel presente regolamento.

Articolo 18 **(Il contratto)**

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace.
2. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 11 del Decreto legislativo 163/2006 e s.m., il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 del medesimo testo normativo salvo nei casi urgenti in cui la stazione appaltante chiede l'esecuzione anticipata del contratto
3. Il termine dilatorio di cui al precedente comma non si applica nei casi previsti al comma 10 bis lett. a) del citato art. 11 del decreto 163/2006 e s.m.;
4. Nel caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, si procederà ai sensi del comma 10-ter, 11, del citato art. 11 del Decreto legislativo 163/2006 e s.m.
5. Nel rispetto delle norme vigenti, la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:
 - a) mediante scrittura privata, non autenticata, repertoriata in apposito registro delle scritture private e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi €. 15.000,00 (euro quindicimila/00), esclusa IVA;

- b) mediante contratto in forma pubblico - amministrativa, repertoriato e registrato, in tutti gli altri casi.
6. I contratti in forma pubblico - amministrativa sono rogati dal Segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.
7. L'ufficio contratti è competente a redigere gli atti di cui al comma 2 del presente articolo secondo gli schemi allegati al progetto.

Articolo 19 (Pubblicità)

1. Ai sensi dell'art. 331 comma 3) del D.P.R. 207/2010, gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post - informazione mediante pubblicazione sul profilo del Committente.

Articolo 20 Riferimenti normativi

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa ricorso alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla seguente normativa :

- **Legge Regionale N. 12/2011 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture**
- **Codice dei Contratti di cui al Dgls. N.163 /2006 e s.m.i. con specifico riferimento all' Art.125**
- **Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s. m.i. ;**
- **DPR N. 13/2011 (Regolamento di esecuzione della Legge regionale N. 12 del 2011) .**